



20.485

**Iniziativa parlamentare**  
**Adeguamento del limite d'età in vigore presso il Ministero pubblico della Confederazione**  
**Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati**

Del 13 aprile 2021

---

Onorevoli colleghi,

con il presente rapporto vi sottoponiamo il progetto di modifica dell'ordinanza dell'Assemblea federale del 1° ottobre 2010 concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione del procuratore generale della Confederazione e dei sostituti procuratori generali, che trasmettiamo nel contempo per parere al Consiglio federale.

La Commissione vi propone di approvare il progetto di ordinanza allegato.

13 aprile 2021

In nome della Commissione:

Il presidente, Beat Rieder

---

## **Compendio**

*La Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati propone di innanzare a 68 anni il limite d'età per le cariche di procuratore generale e sostituto procuratore generale della Confederazione, analogamente a quanto avviene per la carica di giudice dei tribunali della Confederazione. Si tratta di abrogare una disposizione ritenuta discriminatoria e, soprattutto nel confronto internazionale, superata.*

# Rapporto

## 1 Genesi del progetto

### 1.1 Situazione iniziale

Dopo le dimissioni del procuratore generale della Confederazione al 31 agosto 2020, la Commissione giudiziaria ha messo a pubblico concorso il posto divenuto vacante conformemente all'articolo 40a capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002<sup>1</sup> sul Parlamento (LParl).

Nel corso dei lavori, la Commissione ha rilevato che il limite d'età per la carica di procuratore generale della Confederazione è fissato a 64 anni per le donne e 65 anni per gli uomini. Oltre a essere più restrittiva della norma analoga in vigore per i giudici dei tribunali della Confederazione (68 anni) e i collaboratori dell'Amministrazione federale (possibilità di continuare a lavorare fino a 70 anni), questa disposizione è discriminatoria sotto il profilo della parità tra uomo e donna. Inoltre, restringe inutilmente la cerchia dei potenziali candidati, che è già molto limitata.

In particolare, per disporre di un più ampio margine di manovra nella procedura di reclutamento, con lettera del 26 novembre 2020 la Commissione giudiziaria ha dunque chiesto alle commissioni legislative competenti di modificare quanto prima l'attuale disposizione e di innalzare a 68 anni il limite d'età applicabile alla carica di procuratore generale delle Confederazione.

### 1.2 Iniziativa parlamentare

Secondo l'articolo 22 capoverso 1 della legge federale del 19 marzo 2010<sup>2</sup> sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP) l'Assemblea federale disciplina mediante ordinanza il rapporto di lavoro e la retribuzione del procuratore generale e dei sostituti procuratori generali. L'articolo 4 capoverso 2 dell'ordinanza dell'Assemblea federale del 1° ottobre 2010<sup>3</sup> concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione del procuratore generale della Confederazione e dei sostituti procuratori generali prevede che il procuratore generale e i sostituti procuratori generali che raggiungono l'età ordinaria di pensionamento secondo le disposizioni in materia di rapporti di lavoro del personale federale lascino la carica alla fine dell'anno civile.

Dopo aver preso conoscenza della lettera della Commissione giudiziaria, il 3 dicembre 2020 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati

<sup>1</sup> RS 171.10

<sup>2</sup> RS 173.71

<sup>3</sup> RS 173.712.23



*Art. 8 cpv. 2 e 3*

Queste disposizioni corrispondono materialmente alla regolamentazione di cui all'articolo 9 capoversi 2 e 3 dell'ordinanza dell'Assemblea federale del 13 dicembre 2002<sup>5</sup> concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici del Tribunale amministrativo federale, dei giudici ordinari del Tribunale penale federale e dei giudici ordinari del Tribunale federale dei brevetti.

## **2.2 Entrata in vigore**

La modifica entra in vigore il 1° gennaio 2022.

## **3 Ripercussioni**

Poiché l'adeguamento non comporta la creazione di nuovi posti di lavoro, non vi sono praticamente costi aggiuntivi. Tutt'al più si potrebbe considerare la differenza tra l'importo massimo della classe di stipendio a fine carriera e lo stipendio iniziale dei neoassunti. Per i tre posti in questione si tratterebbe di una somma compresa tra 50 000 e 120 000 franchi all'anno.

## **4 Aspetti giuridici**

### **4.1 Costituzionalità**

Conformemente all'articolo 123 capoverso 1 della Costituzione federale<sup>6</sup> la legislazione nel campo del diritto penale e della procedura penale compete alla Confederazione.

### **4.2 Forma dell'atto**

Secondo l'articolo 22 capoverso 1 LOAP l'Assemblea federale disciplina mediante ordinanza il rapporto di lavoro e la retribuzione del procuratore generale e dei sostituti procuratori generali. Il disciplinamento della fine della carica e quello della previdenza professionale riguardano il rapporto di lavoro e la retribuzione e sono pertanto disciplinati, come finora, nell'ordinanza dell'Assemblea federale.

<sup>5</sup> RS 173.711.2

<sup>6</sup> RS 101